



**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SCHIO
APS-ETS**

**STATUTO SEZIONALE
2022**

Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci il 10 gennaio 2022.
Iscrizione al RUNTS Regione Veneto il 05/05/2022.

I COSTITUZIONE

Art. 1 Denominazione Sede

La Sezione di Schio del Club Alpino Italiano, sorta nel 1896, è struttura territoriale del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. È Associazione riconosciuta.

La sua denominazione è la seguente: “**CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SCHIO APS - ETS**”, C.F. 83004490245

La sede sociale è a Schio (Vicenza) in Via A. Rossi n.8.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del CAI Regione Veneto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Natura

L'Associazione è riconosciuta, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

I Soci della Sezione sono, di diritto, Soci del Club Alpino Italiano.

Art. 3 Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (lettera i);
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e).

Per conseguire tali scopi e attività l'Associazione provvede a:

- a) diffondere la frequentazione della montagna e organizzare iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche anche con mountain bike, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche programmando escursioni e ascensioni collettive e fornendo all'occorrenza materiale di sua proprietà;
- b) promuovere attività formative e didattiche per la frequentazione delle montagne, con particolare riguardo alla sicurezza e al rispetto dell'ambiente ed in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI;
- c) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- d) assumere iniziative per la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale;
- e) sostenere, nel rispetto delle finalità statutarie, iniziative di solidarietà e utilità sociale, specialmente se rivolte ai problemi delle persone che vivono in ambiente montano;
- f) realizzare, curare la manutenzione, gestire rifugi e bivacchi;
- g) curare il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- h) Organizzare e gestire palestre di arrampicata indoor per i propri soci;
- i) costituire una dotazione di materiale alpinistico e speleologico;
- i) collaborare con associazioni o enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo e in particolare con la tutela dell'ambiente naturale e montano;

- j) promuovere, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- k) curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- l) mantenere in efficienza la sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- m) assumere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 Autonomia patrimoniale

La Sezione di Schio ha autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro 15.000,00 dei quali indisponibili Euro 4.500,00;
- da beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate Sociali sono costituite da:

- a) quote associative, contributi ordinari e straordinari dei soci;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
- d) ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, verrà tenuta apposita contabilità separata.

II SOCI

Art. 5 Categorie di Soci

I soci sono: benemeriti (persone fisiche e giuridiche che versano alla Sezione un notevole contributo), ordinari (Soci di maggiore età), familiari (Soci di maggiore età legati al Socio ordinario da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabitano) e giovani (Soci di minore età).

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 Ammissione a Socio

La domanda di ammissione a Socio va compilata sull'apposito modulo e deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, da un Socio proponente, iscritto alla Sezione da almeno un anno e, per i minorenni, ad uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

La domanda per essere valida deve essere accompagnata dal versamento della quota di associazione e della quota di ammissione, dovuta alla Sezione al momento della prima adesione al Club Alpino Italiano.

L'ammissione dei Soci spetta, a insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo sezionale. In caso di decisione negativa la quota versata sarà restituita al richiedente. La decisione negativa del Consiglio Direttivo sezionale deve essere motivata.

Il nuovo Socio ha diritto al distintivo, a copia dello Statuto e Regolamento generale e sezionale.

Per motivi di copertura assicurativa, l'efficacia delle nuove ammissioni decorre dal giorno successivo a quello di trasmissione o consegna alla direzione centrale degli elenchi dei nominativi.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 Vincoli e sanzioni disciplinari

Presentando la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare le norme del presente Statuto, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali. Si impegna, altresì, a sottostare ai regolamenti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 8 Recesso

L'adesione alla Sezione è a tempo indeterminato e s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, previo versamento della quota sociale, a meno che il Socio non receda. Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo sezionale, è irrevocabile e ha effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 9 Tesseramento

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate per le singole categorie.

Il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione comprensiva del costo della tessera, del distintivo, della copia dello Statuto e Regolamento generale e sezionale, che gli vengono consegnati al momento dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Per essere ammessi al godimento delle facilitazioni riservate ai Soci è sempre necessario aver provveduto al versamento della quota relativa all'anno in corso.

Il versamento va fatto non oltre il 31 marzo di ogni anno; trascorso tale termine il Socio verrà dichiarato moroso.

Il Socio moroso perde tutti i diritti spettanti ai Soci. Non può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale era iscritto delle quote associative annuali arretrate. Il Socio che regolarizza la sua posizione non avrà diritto alle pubblicazioni arretrate.

E' consentito regolarizzare la propria posizione esclusivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno. Per motivi di copertura assicurativa la regolarizzazione avrà efficacia dal giorno successivo a quello in cui ne verrà data comunicazione alla Direzione Centrale.

Art. 10 Riconoscimenti

Ai Soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di 25, 50 e di 60 anni verrà attribuito un distintivo speciale. La consegna del distintivo avverrà in occasione di una riunione sociale.

Art. 11 Diritti – doveri dei Soci

I Soci della Sezione, hanno diritto:

- a) a usare il distintivo sociale;
- b) a frequentare la sede sociale;
- c) a partecipare alle Assemblee della Sezione e, purché maggiorenni, con diritto di voto e con diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché con diritto di assumere incarichi, in conformità a quanto previsto dai relativi regolamenti;
- d) a partecipare alle iniziative promosse dalla Sezione
- e) a consultare e ad avere in prestito i libri della biblioteca, secondo regolamento;
- f) a usare l'attrezzatura alpinistica, secondo le norme stabilite;

g) a ricevere le pubblicazioni sociali, che non spettano ai Soci famigliari e giovani, a meno che non versino, in aggiunta alla quota sociale, l'importo del relativo abbonamento;

h) a usufruire, a parità di trattamento con i Soci delle altre sezioni, dei rifugi della Sezione e delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano, nel rispetto dei relativi regolamenti.

I Soci della Sezione hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita e alle iniziative promosse dalla Sezione osservando le relative disposizioni. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio, su eventuali utili o avanzi di gestione, nonché su fondi o riserve della Sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 12 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per morte, per recesso, per morosità o, solo in caso di gravi motivi, per provvedimento disciplinare. L'esclusione del socio deve essere ratificata dall'Assemblea.

I soci receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Sezione non potranno chiedere il rimborso delle quote associative né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 13 Provvedimenti e sanzioni

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

III ANNO SOCIALE

Art. 14

L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio che, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione.

IV ORGANI SEZIONALI

Art. 15

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo sezionale;
- c) il Presidente della Sezione;

d) l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge o per volontà dell'Assemblea e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

e) i Delegati alle Assemblee e ai convegni del C.A.I.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Le cariche negli organi sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Lo stesso principio di gratuità vale nel caso di attribuzione di un incarico.

V ASSEMBLEA GENERALE

Art. 16 Funzioni

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione:

- a) rappresenta tutti i Soci
- b) elegge il Consiglio Direttivo, e i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari, benemeriti e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto;
- c) elegge l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- d) adotta lo Statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- e) delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su beni immobili
- f) delibera lo scioglimento della Sezione;
- g) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- h) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci per la parte destinata alla sezione.
- i) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 17 Convocazione

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno entro il termine del 31 Marzo di ciascun anno. Nell'Assemblea Ordinaria si discutono e si approvano le relazioni, il bilancio consuntivo e preventivo, si eleggono le cariche sociali, si determinano le quote sociali e si discutono tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale dei soci è convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando venga presentata motivata richiesta scritta anche da un solo Revisore dei Conti o da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione. Negli ultimi due casi l'Assemblea deve essere indetta entro 30 giorni dal ricevimento della regolare richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è fatta dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, il luogo e l'ora per la prima convocazione, nonché per la seconda da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'avviso va inviato a mezzo posta o in forma elettronica ai soci che abbiano previamente comunicato il proprio indirizzo email almeno 10 giorni prima della riunione e va affisso in sede.

Tutti i Soci, in regola col pagamento delle quote sociali, hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 Validità

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti salvo quanto disposto nell'art. 19.

Le deliberazioni regolarmente adottate dall'Assemblea obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti

Art. 19 Svolgimento

L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente e il Segretario. Ove occorra, nomina pure due Scrutatori, fra i Soci che non ricoprono cariche sociali, né che siano tra i candidati.

Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (in proprio o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative allo scioglimento della Sezione e alla devoluzione del patrimonio devono essere prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega).

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la volontà espressa dalla maggioranza dei soci presenti manifestata per alzata di mano.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta,

mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento. È escluso il voto per corrispondenza.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso l'Assemblea si svolga con collegamenti audio/video le votazioni possono essere a scrutinio segreto solo se tecnicamente realizzabili.

Art. 20 Elezioni e designazioni delle cariche sociali

Le elezioni e le designazioni delle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.

Possono essere candidati i Soci maggiorenni che non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale e siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento. A parità di voti, risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Nel caso di rinuncia alla carica da parte del candidato eletto, è proclamato eletto il successivo nell'elenco dei votati.

Art. 21 Incompatibilità tra cariche sociali

Nessun Socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sezionale.

I Soci eletti a cariche sezionali possono essere eletti a cariche negli organi provinciali, regionali o centrali.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

Art. 22 Liste candidati

Il Consiglio uscente, sentiti i rappresentanti dei Gruppi e delle Sottosezioni, propone una lista di candidati non superiore al numero dei candidati da eleggere e ne espone i nomi all'albo della Sede sociale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Altri nominativi possono essere proposti per iscritto al Consiglio Direttivo sezionale da almeno trenta Soci, maggiorenni, che non ricoprono cariche sociali, né che siano tra i candidati, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascun gruppo di Soci proponenti non può indicare un numero di nominativi superiore a tre. Ciascun Socio può aderire a un solo gruppo di proponenti.

Il Consiglio uscente della Sezione provvede alla formazione della scheda che conterrà i nominativi di tutti i candidati, raggruppati per liste, e un numero di righe in bianco non superiore a 4 nelle quali i Soci potranno indicare altri nominativi.

VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 Funzioni

Il Consiglio Direttivo sezionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sezionale spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea.

In particolare:

- a) dirige la Sezione e propone i programmi delle attività;
- b) promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali;
- c) amministra il patrimonio;
- d) decide insindacabilmente sull'ammissione di nuovi Soci motivando l'eventuale mancato accoglimento della domanda;
- e) convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno;
- f) redige i bilanci;
- g) presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea;
- h) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e la osservanza dello Statuto, e dei Regolamenti sezionali;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- j) delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e ne coordina l'attività;
- k) delibera la costituzione o lo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi e le presenta all'Assemblea per la ratifica;
- l) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- m) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- n) delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- o) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Art. 24 Componenti

Il Consiglio Direttivo sezionale è composto da un numero variabile fra 13 e 19 membri, deciso di volta in volta dall'Assemblea. Fra di essi, alla prima convocazione, vengono eletti a scrutinio segreto il Presidente e due Vicepresidenti. Il Consiglio nomina il Segretario del Consiglio, il Segretario della Sezione e il Cassiere e il Responsabile della Contabilità, che possono essere anche persone estranee al Consiglio stesso. Essi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni trimestre mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, a titolo consultivo, anche i Presidenti o i Rappresentanti delegati delle Sottosezioni, dei Gruppi collaterali e del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), nonché l'Organo di controllo e di Revisione legale se nominati e i Responsabili di commissioni o incarichi.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

L'incarico di Consigliere è svolto a titolo gratuito.

Art. 25 Incarichi - Commissioni - Regolamenti

Il Consiglio Direttivo sezionale può procedere, ad ogni mandato, alla nomina di speciali Commissioni determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri. Può altresì conferire a singoli Soci e non Soci incarichi vari di collaborazione.

Le Commissioni sono preferibilmente presiedute da un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo sezionale può infine emanare regolamenti attuativi particolari.

Art. 26 Incompatibilità – Durata - Dimissioni

Il Consiglio scade ogni triennio e tutti i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Socio che riveste cariche o mansioni di presidenza o vicepresidenza in società alpinistiche, anche non afferenti alla Sezione, non può far parte del Consiglio Direttivo sezionale.

Il Socio che riveste cariche o incarichi può dimettersi in qualunque momento.

Le dimissioni dalla carica sono indirizzate al Consiglio Direttivo sezionale. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

Decadono dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive.

Il Consiglio Direttivo sezionale, nella prima seduta utile, procede alla sostituzione del Consigliere decaduto o dimissionario con il primo dei non eletti nell'elenco dei votati. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

Art. 27 Convocazione – validità

Il Consiglio Direttivo sezionale è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci di regola almeno una volta al trimestre.

Per la validità della riunione si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri fra i quali il Presidente o un Vicepresidente cui spetta la presidenza della riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario del Consiglio e sottoscritto da questi e da chi l'ha presieduta.

VII PRESIDENTE

Art. 28 Requisiti – durata

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ha la firma sociale.

In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione al CAI e, in mancanza anche di questi, dall'altro Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente e dei due Vice Presidenti, le funzioni direttive sono temporaneamente svolte dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo sezionale;
- b) coadiuvato dal Segretario della Sezione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- c) firma il bilancio e i mandati di pagamento in visione al Cassiere;
- d) dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente;
- e) rappresenta, di diritto e a tutti gli effetti, la Sezione presso gli organi tecnici periferici e centrali del CAI, di fronte a terzi e in giudizio;
- f) in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo sezionale, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo alla sua prima riunione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organismi del CAI e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente dura in carica tre anni. Esso è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 29 Comitato di presidenza

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario della Sezione formano il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza, che ha funzioni esecutive, si riunisce normalmente una volta alla settimana, a ricorrenza fissa, ed è aperto a tutti i Consiglieri che desiderano parteciparvi.

VIII ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in

possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

IX

DELEGATI ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E REGIONALI

Art. 31 Delegati

L'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo sezionale, elegge anche i Delegati alle Assemblee del Club Alpino Italiano.

Il numero di Delegati eletti si determina in base al numero di Soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e viene comunicato alla Sezione dalla Direzione Centrale.

Il Presidente della Sezione è delegato di diritto alle Assemblee.

I Delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Delegato è compatibile con le altre cariche sociali.

X

SOTTOSEZIONI

Art. 32 Costituzione Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire con atto deliberativo una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

XI

GRUPPI

Art. 33

Il Consiglio Direttivo sezionale con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto e Regolamento sezionale.

È vietata la costituzione di Gruppi di non Soci. I Soci CAI iscritti ai Gruppi partecipano alle attività e alle manifestazioni della Sezione con gli stessi diritti degli altri Soci.

Le agevolazioni previste per i Soci della Sezione e per gli iscritti ai Gruppi sono reciproche.

I Gruppi annualmente presentano al Consiglio della Sezione una relazione sulla loro attività e il bilancio consuntivo.

XII

SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 34 Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento della sua Sottosezione.

**XIII
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 35 Divieti

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli o di gruppi in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o rivolte a danno della Sezione stessa.

I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo sezionale e, nei casi di urgenza, dal Presidente, né vi si possono tenere manifestazioni che non siano affini o contrastino con le finalità del Sodalizio.

Art. 36 Controversie

La giustizia interna al CAI è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale e Regolamento Disciplinare del CAI e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 37 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.